



Comune di Rometta

Provincia di Messina

**ASSESSORATO COMUNALE AL
BILANCIO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA
AMMINISTRATIVA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 42 DEL 13 SETTEMBRE 2005

PUBBLICATA DAL 5 OTTOBRE AL 15 OTTOBRE 2005 REGISTRO PUBBLICAZIONE

N. 859.

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE	4
Art. 1	4
Oggetto del regolamento	4
Art. 2	4
Richiamo a disposizioni normative e a documenti di prassi amministrativa.....	4
Art. 3	4
Entrata in vigore.....	4
TITOLO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	5
CAPO I.....	5
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO FINANZIARIO.....	5
Art. 4	5
Responsabile del procedimento	5
Art. 5	5
Definizione degli accertamenti	5
Art. 6	5
Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del Funzionario Responsabile	5
Art. 7	6
Avvio del procedimento.....	6
Art. 8	6
Contenuti dell'invito a comparire	6
Art. 9	6
Modalità di invio dell'invito a comparire	6
Art. 10	7
Richiesta di rinvio	7
Art. 11	7
Mancata comparizione del contribuente	7
Art. 12	7
Attivazione del contraddittorio con il contribuente	7
CAPO II	8
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	8
Art. 13	8
Istanza del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento.....	8
Art. 14	8
Istanza del contribuente	8
Art. 15	8
Attivazione del procedimento di accertamento con adesione.....	8
CAPO III	9
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	9
Art. 16	9
Atto di accertamento con adesione	9
Art. 17	9
Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione	9
Art. 18	10
Perfezionamento delle definizioni	10
TITOLO III – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA.....	11

Art. 19	11
Potere di esercizio dell'autotutela	11
Art. 20	11
Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela.....	11
Art. 21	11
Richiesta di annullamento	11
Art. 22	11
Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo	11
Art. 23	12
Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo	12
Art. 24	12
Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo	12
Art. 25	12
Criteri di priorità	12
Art. 26	12
Conclusione del procedimento di riesame	12
Art. 27	13
Adempimenti degli uffici	13
Art. 28	13
Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa	13
Art. 29	13
Norme transitorie	13
Art. 30	13
Norme di rinvio.....	13
Art. 31	13
Pubblicità	13

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n° 449, recante “Misure di stabilizzazione della finanza pubblica” e dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, concernente “riordino della disciplina dei tributi locali” e della legge 27 luglio 2000 n° 212 “, disciplina:

- a) nel titolo II, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n° 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”;
- b) nel titolo III, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui si possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi e/o infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Art. 2

Richiamo a disposizioni normative e a documenti di prassi amministrativa

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n° 218 e di quanto stabilito dalla circolare n° 235/E del 08 agosto 1997 emanata dal Ministero delle Finanze nonché nel rispetto della legge 27 luglio 2000 n° 212;

2. Per quanto concerne l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'art. 68, commi 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n° 287, recante il Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze, nell'art. 2 – quater della legge 30 novembre 1994, n° 656 di conversione del Decreto legge 30 settembre 1994, n° 564, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, e del Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997 n° 37.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione, entra in vigore in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO FINANZIARIO

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al Funzionario Responsabile designato ai sensi di legge per la gestione dei tributi locali.

Art. 5

Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi locali, può essere definito con l'adesione dell'atto impositivo secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di accertamento;
3. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente regolamento.
4. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, come previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto Lgs. N° 218/97.
6. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione di accertamento entro i termini previsti dalla disciplina di ogni singolo tributo, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile rilevare un'obbligazione tributaria superiore a quella dovuta.

Art. 6

Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario responsabile del tributo, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da notificare al contribuente, affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'Ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della materia del contendere con il soggetto passivo, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Non possono essere oggetto di definizione i seguenti casi:

- a) se la questione verte su aliquote o tariffe tributarie la cui applicazione è espressamente stabilita da leggi o regolamenti e sulle quali vi è assoluta certezza;
- b) se trattasi di omesso, parziale, ritardo pagamento del tributo ai sensi dell'art. 17 comma 3° del D. Lgs. 472/97;
- c) se l'avviso di accertamento sia divenuto definitivo ai sensi di legge.

3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Funzionario responsabile, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata dell'obbligazione dovuta e di evitare il contenzioso tributario.

Art. 7

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo di poter aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 8

Contenuti dell'invito a comparire

1. La nota con la quale l'ufficio dell'Ente invita a comparire il soggetto passivo deve indicare i seguenti dati:
 - a) i periodi dell'imposta/tassa suscettibili di accertamento;
 - b) il responsabile del tributo competente alla definizione nonché il responsabile del procedimento amministrativo;
 - c) il giorno, ora e luogo della comparizione dinanzi all'ufficio tributario per la definizione dell'accertamento con adesione;

Art. 9

Modalità di invio dell'invito a comparire

1. L'invito a comparire può essere recapitato al contribuente mediante:
 - a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) notificazione eseguita dai messi comunali;
 - c) posta elettronica

Art. 10

Richiesta di rinvio

1. Il contribuente nella eventualità di un legittimo impedimento, può richiedere espressamente all'Ufficio Tributi il differimento della data di comparizione;
2. Il Funzionario responsabile, valutate le ragioni avanzate dall'interessato, ed esaminata l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi comunica all'interessato, anche telefonicamente, la nuova data dell'incontro.

Art. 11

Mancata comparizione del contribuente

1. Il Funzionario responsabile dei tributi, nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, pone in essere i procedimenti finalizzati alla predisposizione dell'avviso di accertamento per la notifica dello stesso.

Art. 12

Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno e luogo stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente in presenza del responsabile del procedimento che assume le funzioni di segretario verbalizzante nonché del Funzionario Responsabile;
2. Dello svolgimento del contraddittorio il segretario redige apposito e sintetico verbale;
3. Il verbale deve indicare espressamente:
 - a) i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il contraddittorio;
 - b) le motivazioni che sono emerse alla base delle posizioni assunte dall'Ufficio e dal contribuente;
 - c) la documentazione prodotta dall'interessato a sostegno delle proprie deduzioni;
 - d) la generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si avvale della possibilità di farsi rappresentare;
 - e) la data della successiva comparizione se per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno;
 - f) il raggiungimento dell'accordo o del non accordo transattivo evidenziando in modo inequivocabile gli elementi che hanno o non hanno consentito alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Se non viene raggiunto alcun accordo tra le parti il Funzionario procederà secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

CAPO II

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 13

Istanza del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 7 del presente regolamento, il contribuente prima della scadenza dei termini previsti per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione per la definizione dell'obbligazione tributaria contestata;
2. L'istanza deve essere corredata di tutti i dati del contribuente nonché di un recapito telefonico. Il contribuente se ne è in possesso può indicare anche l'indirizzo di posta elettronica ove poter ricevere comunicazioni in merito.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento;
4. Entro gg. 15 dalla ricezione dell'istanza di cui al comma uno del presente articolo, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

Art. 14

Istanza del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del Comune, apposita istanza di accertamento con adesione secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.
2. Entro gg. 15 dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio finanziario, anche telefonicamente o telematicamente può inviare al contribuente l'invito a comparire.

Art. 15

Attivazione del procedimento di accertamento con adesione

1. Il procedimento di accertamento con adesione viene attivato con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni previste dal capo I e capo II del presente regolamento.

CAPO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con provvedimento scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile dei tributi locali;
2. Nell'atto di accertamento con adesione devono essere indicati, separatamente per singolo tributo:
 - a) gli elementi su cui si basa la definizione;
 - b) la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 17.

Art. 17

Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme dovute conseguentemente all'accertamento con adesione deve essere eseguito entro giorni venti dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 16 del presente regolamento, direttamente presso la tesoreria del comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune;
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario;
3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 12 rate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 218/97;
4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 16 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4, se l'importo è superiore a €5.000,00 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 n° 633, per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno;
6. Entro giorni 10 dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario,

la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione di garanzia;

7. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 18

Perfezionamento delle definizioni

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'art. 17, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione di garanzia di cui al comma 5 dello stesso art. 17.

TITOLO III – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 19

Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 20

Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita a Funzionario che ha sottoscritto l'atto;
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5° lettera b) dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuita al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 21

Richiesta di annullamento

1. La richiesta di annullamento deve essere presentata dai contribuenti, all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

Art. 22

Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il Funzionario responsabile del Tributo, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - a) un errore di persona;
 - b) un evidente errore logico o di calcolo;
 - c) un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
 - d) una doppia imposizione;
 - e) la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;

- f) la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile dei tributi.

Art. 23

Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, non sussistono i vizi di cui all'art. 22 del presente regolamento per annullarlo, il Funzionario responsabile può revocarlo per motivi di opportunità quando i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie siano superiori al carico tributario stesso e comunque previa acquisizione del parere dell'Ufficio legale dell'Ente o del legale designato dall'Amministrazione per la gestione del contenzioso di ogni singolo tributo, che dovrà enucleare una serie di casi in base ai quali può essere esercitato il potere di revoca, comunicando le situazioni più a rischio con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali e di prassi amministrativa.

Art. 24

Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1. In caso di inerzia del funzionario responsabile, il procedimento di autotutela può essere attivato dal Segretario Comunale o da un dipendente dell'ufficio designato dall'Amministrazione, che adotta in via sostitutiva il relativo provvedimento.

Art. 25

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e tra di esse quelle per le quali è già in atto sussiste il rischio fondato di un vasto contenzioso.

Art. 26

Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca;
2. la rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Art. 27

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisprudenziale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Art. 28

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

1. L'ufficio del Comune preposto nonché il legale designato dall'Amministrazione per la gestione del contenzioso tributario, valutate le probabilità di soccombenza nel processo e della possibilità di condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso in cui la differenza tra costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie siano superiori all'ammontare del carico tributario richiesto.

Art. 29

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente adottate dal Comune di Rometta in contrasto con lo stesso.

Art. 30

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti in materia di entrate tributarie ed entrate non tributarie.

Art. 31

Pubblicità

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.